

Bruxelles, 22 giugno 2022
(OR. en)

10559/22
ADD 1

ENT 87
MI 505
COMPET 530
IND 250
TRANS 432
DELA CT 101

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3823 final - ANNEXES 1 to 4
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3823 final - ANNEXES 1 to 4.

All.: C(2022) 3823 final - ANNEXES 1 to 4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.6.2022
C(2022) 3823 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

regolamento delegato della Commissione

che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

(1) nella parte C, punto 5, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

"5.5.	DF	Semirimorchio di collegamento	Un semirimorchio dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il semirimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio.
5.6.	DG	Rimorchio di collegamento a timone	Un rimorchio a timone dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il rimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio.

_____".

(2) All'appendice 2 viene inserita la seguente riga 32:

"32 Telone impermeabile sul lato della sponda ribaltabile;".

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

(1) La parte I è sostituita dalla seguente:

"PARTE I

Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata

NOTE ESPLICATIVE

alla tabella per i veicoli prodotti in serie illimitata

- X: si applica alla categoria di veicoli, all'entità tecnica indipendente o al componente conformemente all'atto normativo indicato.
- IF: si applica solo se il sistema, l'entità tecnica indipendente o il componente sono montati sul veicolo nella rispettiva categoria di veicoli.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO													
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	X											
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X									X
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	X
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144											X	
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X						
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	X
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	X
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144					X	X					X	X
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144					X	X			X	X		
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X							X	
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144											X	
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144				X	X	X						
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	X			X							X	X
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ													
B1	Protezione di gambe e	Regolamento (UE)	X			X								

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	testa dei pedoni	2019/2144												
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X							X	
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X					X	
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X					X	
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X						
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
B12	Lavacrystalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X						
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO													

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X						
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144											X	
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X						
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144												X
C11	Ruote di scorta e sistemi antifuoristrada (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144												X
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X			X	X		
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144												X
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI													
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	X	IF X	IF X	X	IF X	IF X					X	X
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	X
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X						X
D8	Adattamento intelligente della	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	velocità													
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144												X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144												X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144												X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144												X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						X
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X											
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA													
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	alcolock													
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X					X	
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X		X	X						
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)													
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO													
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X								
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X			X	X	X						
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	X											
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144				X	X	X						
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X						
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	X											
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144				X	X	X	X	X	X	X	X	
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
F12	Dispositivi di accoppiamento	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	X	X	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	meccanico													
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144				X	X	X	X	X	X	X		
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X									
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144		X	X									
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144			X									X
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI													
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X					X	
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X		X	X							X
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X		X	X							X
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G3a	Determinazione di	Regolamento (CE)			X		X	X						

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
	emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	n. 595/2009												
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009									X	X		
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X		X	X							
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X		X	X							
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE)	X	X	X	X	X	X					X	

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	Entità tecnica indipendente	Componente
		n. 595/2009												
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X						
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	X			X								
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X			X								X
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE													
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV Regolamento ONU n. 156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Le voci e gli oggetti elencati nella tabella di cui sopra si applicano ai fini delle informazioni da fornire in conformità all'allegato II, parte III, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per le nuove omologazioni globali di un tipo di veicolo e dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] per le omologazioni vigenti.

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia non viene rilasciata un'omologazione specifica a norma di tale regolamento, poiché essa rappresenta la combinazione di singole voci.

La conformità alle voci da G2 a G12 è obbligatoria; tuttavia è prevista una sola omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dell'ambito di applicazione.

_____".

(2) L'appendice 1 della parte I è sostituita dal testo seguente:

"Appendice 1

NOTE ESPLICATIVE

alle tabelle per i veicoli prodotti in piccole serie

Si applicano le prescrizioni di cui alla tabella 1 per il "regime I per piccole serie" a condizione che:

- il tipo di veicolo non si basi né derivi da un veicolo prodotto in grandi serie, comprese quelle destinate ai mercati dell'UE o di paesi terzi; e
- il numero combinato di unità del costruttore, di tutti i tipi di veicoli delle categorie M e N immatricolati, immessi sul mercato o entrati in circolazione annualmente nell'Unione non sia superiore a 1 500.

In tutti gli altri casi si applicano le prescrizioni di cui alla tabella 1 per il "regime II per piccole serie" e alla tabella 2.

- X: applicazione integrale dell'atto normativo come segue:
- a) deve essere richiesto un certificato di omologazione;
 - b) le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;
 - c) il verbale di prova deve essere redatto conformemente all'allegato III;
 - d) deve essere garantita la conformità della produzione.
- A: applicazione dell'atto normativo come segue:
- a) devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni dell'atto normativo, salvo diversa indicazione;
 - b) non deve essere richiesto un certificato di omologazione;
 - c) le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;
 - d) il verbale di prova deve essere redatto conformemente all'allegato III;
 - e) deve essere garantita la conformità della produzione.
- B: applicazione dell'atto normativo come segue:
- come per la nota esplicativa "A", salvo che le prove e i controlli possono essere effettuati dal costruttore stesso, con il consenso dell'autorità di omologazione.
- C: applicazione dell'atto normativo come segue:
- a) devono essere soddisfatte le prescrizioni tecniche dell'atto normativo, ma con diverse disposizioni transitorie;
 - b) non deve essere richiesto un certificato di omologazione;
 - c) le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;
 - d) il verbale di prova deve essere redatto conformemente all'allegato III;
 - e) deve essere garantita la conformità della produzione.
- IF: i sistemi, le entità tecniche indipendenti o i componenti devono soddisfare le prescrizioni se montati sul veicolo.

N.a.: non applicabile.

Le disposizioni specifiche di cui alle tabelle 1 e 2 non possono essere miste o combinate.

Tabella 1: atti normativi per l'omologazione UE dei veicoli guidati manualmente prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 41

			<i>Regime I per piccole serie</i>		<i>Regime II per piccole serie</i>	
Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO					
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	B a) Allestimento interno. i) Prescrizioni relative a raggi e protrusione di interruttori, leve e simili, controlli e finiture interne generali. Le prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.6 del regolamento ONU n. 21 possono non essere applicate su richiesta del costruttore. Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento ONU n. 21, fuorché i punti 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.4. ii) Le prove di assorbimento dell'energia sulla parte superiore del cruscotto devono essere effettuate solo se il veicolo non è munito di almeno due airbag anteriori o di due cinture statiche a quattro punti. iii) Prove di assorbimento dell'energia sulla parte posteriore dei sedili: non applicabile. b) Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico. Si applicano tutte le prescrizioni del punto 5.8 del regolamento ONU n. 21.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			a) Prescrizioni generali. i) Specifiche. Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento ONU n. 17, fuorché il punto 5.2.3 di tale regolamento. ii) Prove di resistenza degli schienali dei sedili e dei poggiatesta. Si applicano le prescrizioni del punto 6.2 del regolamento ONU n. 17. iii) Prove di regolazione e di sbloccaggio. La prova deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni dell'allegato 7, del regolamento ONU n. 17. b) Poggiatesta. i) Specifiche. Si applicano le prescrizioni dei punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12 del regolamento ONU n. 17, fuorché il punto 5.5.2 di tale regolamento. ii) Prove di resistenza dei poggiatesta. Deve essere eseguita la prova prescritta al punto 6.4 del regolamento ONU n. 17. c) Prescrizioni speciali riguardo alla protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli. Le prescrizioni dell'allegato 9 del regolamento ONU n. 17 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.			
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Prescrizioni relative all'installazione B.	a) Componenti X. b) Prescrizioni relative all'installazione B.	a) Componenti X. b) Prescrizioni relative all'installazione B.	a) Componenti X. b) Prescrizioni relative all'installazione B.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	B	IF B	B	IF B
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	B a) Serbatoi per carburante liquido. b) Installazione nel veicolo.	B a) Serbatoi per carburante liquido. b) Installazione nel veicolo.	B a) Serbatoi per carburante liquido. b) Installazione nel veicolo.	B a) Serbatoi per carburante liquido. b) Installazione nel veicolo.
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			Si applica ai veicoli muniti di airbag anteriori. Può invece essere conforme alla categoria A21 Urto frontale su tutta la larghezza, a scelta del costruttore. I veicoli non muniti di airbag devono essere conformi (integralmente) alla categoria A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto.	Si applica ai veicoli muniti di airbag anteriori. Può invece essere conforme alla categoria A21 Urto frontale su tutta la larghezza, a scelta del costruttore. I veicoli non muniti di airbag devono essere conformi (integralmente) alla categoria A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto. I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.		I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	B Su base volontaria	B Su base volontaria I veicoli completati sono considerati conformi alle	B	B I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale su tutta la larghezza

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
				prescrizioni relative all'urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.		condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	B Si applica ai veicoli che non sono conformi alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset) o A21 Urto frontale su tutta la larghezza.	B Si applica ai veicoli che non sono conformi alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset) o A21 Urto frontale su tutta la larghezza.	B	B
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	B La prova A è necessaria per i veicoli con massa massima ammissibile pari o superiore a 1 500 kg se non è stata dimostrata la conformità alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset), A21 Urto frontale su tutta la larghezza o A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	B La prova A si considera soddisfatta mediante le categorie A20 Urto frontale parziale (offset), A21 Urto frontale su tutta la larghezza o A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto. La prova C è necessaria solo

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
				La prova C è necessaria solo per i veicoli con cabina separata. I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.		veicoli con cabina separata. I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	B Prova della sagoma della testa Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato. Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all'allegato 8, punto 3.1, del regolamento ONU n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento ONU n. 95.	B Prova della sagoma della testa Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato. Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all'allegato 8, punto 3.1, del regolamento ONU n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento ONU n. 95.	B	B I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi ritenuti pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			Con l'accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al regolamento ONU n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all'allegato 4 del regolamento ONU n. 21. In alternativa può essere effettuata una prova in scala reale conformemente al regolamento ONU n. 95.	Con l'accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al regolamento ONU n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all'allegato 4 del regolamento ONU n. 21. In alternativa può essere effettuata una prova in scala reale conformemente al regolamento ONU n. 95. I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.		
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	B	B I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale contro un palo a condizione che sia stata

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
						dimostrata la conformità, al per la configurazione del fu o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente dell'omologazione, a presci dall'aumento della massa in ordine di marcia, e che i sis di ritenuta pertinenti non sia stati modificati in misura ta comportare una riduzione d livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecn
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	B	B I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto posteriore a condizione che stata dimostrata la conform almeno per la configurazion furgone o del cabinato, con gruppo propulsore appropri nell'ambito di una precedente dell'omologazione, a presci dall'aumento della massa in ordine di marcia.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ					
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	IF B Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	B Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.	B Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
					Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	B	B
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	B	B Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.	a) Componenti X. b) Installazione B.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	B I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di	B I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di	B I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di	B I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
B12	Lavacristalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	B I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.	B I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.	B I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.	B I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	A	A	A	A
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO					
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	B Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.	B Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	B	B
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	B	B
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	B Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.	B Non richiesti per i veicoli p parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza la distanza verticale massim il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 (valutati escludendo le zone fasce parasole con trasparen inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con te immagini e trasparenti per l di visione regolamentari) e il punto R del sedile del conducente non si trova a p 450 mm dal suolo.
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
C11	Ruote di scorta e sistemi antifuoristrada (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione	Regolamento (UE)	N.a.	N.a.	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
	degli pneumatici nei veicoli leggeri	2019/2144				
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI					
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.	a) Componenti X. b) Installazione sul veicolo B.
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	A Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore. SAV: a) Componenti X.	A Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore. SAV: a) Componenti X.	A Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore. SAV: a) Componenti X.	A Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2 di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore. SAV: a) Componenti X.

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			b) Installazione B.	b) Installazione B.	b) Installazione B.	b) Installazione B.
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	B Solo per i veicoli muniti di sistema di mantenimento della corsia, regolatore di velocità adattativo o altri sistemi analoghi.	B Solo per i veicoli muniti di sistema di mantenimento della corsia, regolatore di velocità adattativo o altri sistemi analoghi.	B	B
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D8	Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	B Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.	B Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	B I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).	B I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).	B I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).	B I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	B Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	B Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	B	B
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	IF B	IF B
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA					
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	B	B
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	IF B	IF B	IF B
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE)	N.a.	N.a.	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
		2019/2144				
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	Ancora nessuna prescrizione.	IF B	Ancora nessuna prescrizione.
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	Ancora nessuna prescrizione.	IF B	Ancora nessuna prescrizione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO					
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	B Dichiarazione di conformità	B Dichiarazione di conformità	B Dichiarazione di conformità	B Dichiarazione di conformità
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	B a) Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento ONU n. 11). Si applicano tutte le prescrizioni. b) Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento ONU n. 11). Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento ONU n. 11.	B a) Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento ONU n. 11). Si applicano tutte le prescrizioni. b) Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento ONU n. 11). Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento ONU n. 11.	B	B
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE)	B	Non rientranti nell'ambito di	B	Non rientranti nell'ambito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
		2019/2144	a) Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 26. b) Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 26.	applicazione.	a) Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 26. b) Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 26.	applicazione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B a) Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 61. b) Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 61.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B a) Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 61. b) Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 61.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	B	B	B	B
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	B
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	B La prova della capacità di spunto in salita di cui all'allegato XIII, parte 2, sezione B, punto 5, del regolamento (UE) 2021/535 può non essere eseguita su richiesta del costruttore.	B La prova della capacità di spunto in salita di cui all'allegato XIII, parte 2, sezione B, punto 5, del regolamento (UE) 2021/535 può non essere eseguita su richiesta del costruttore.	B	B

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF a) Componenti X. b) Installazione B.	IF a) Componenti X. b) Installazione B.	IF a) Componenti X. b) Installazione B.	IF a) Componenti X. b) Installazione B.
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI					
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	A	A	A	A
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	A Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)]. La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.	A Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)]. La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.	A	A
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	A	A

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
	monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica					
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	A Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)]. La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.	A Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)]. La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.	A	A
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	A	A

Voce	Oggetto	Atto normativo	Regime I per piccole serie		Regime II per piccole serie	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
		Regolamento (CE) n. 595/2009				
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	A	A
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	A	A
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	Il veicolo deve essere munito di un sistema OBD che deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da consentirgli di individuare i tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intero ciclo di vita del veicolo e di registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore. L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.	Il veicolo deve essere munito di un sistema OBD che deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da consentirgli di individuare i tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intero ciclo di vita del veicolo e di registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore. L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.	A	A
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	A	A
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul

Voce	Oggetto	Atto normativo	<i>Regime I per piccole serie</i>		<i>Regime II per piccole serie</i>	
			M ₁	N ₁	M ₁	N ₁
			divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	A	A	A	A
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE					
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X	X	X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858 Regolamento ONU n. 156	X	X	X	X

Tabella 2: atti normativi per l'omologazione UE di veicoli totalmente automatizzati (definiti all'articolo 3, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2019/2144) prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 41

Oggetto	Atto normativo (l'ambito di applicazione dell'atto normativo rimane invariato)	Veicoli totalmente automatizzati delle categorie N ₁ , N ₂ e N ₃ senza sedile del conducente e senza occupanti	Veicoli totalmente automatizzati delle categorie N ₁ , N ₂ , N ₃ , M ₁ , M ₂ , M ₃ senza sedile del conducente, con occupanti	Veicoli dual mode: veicoli con sedile del conducente, progettati e costruiti per essere guidati dal conducente nella "modalità di guida manuale" e per essere azionati dal sistema di guida automatizzata (automated driving system, ADS) senza supervisione del conducente nella "modalità di guida totalmente automatizzata".	Disposizioni specifiche da applicare in caso di utilizzo della lettera A (ossia l'omologazione non è possibile ai sensi dell'atto normativo perché non include ancora prescrizioni specifiche per i veicoli totalmente automatizzati). Non si applica alcuna disposizione se la categoria di veicoli non rientra nell'ambito di applicazione dell'atto normativo di base.
SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO					
Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	X per la modalità di guida manuale. A per la modalità di guida totalmente automatizzata.	Tutti i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie destinati agli occupanti devono essere muniti di un dispositivo di inversione automatica che renda superfluo un interruttore controllato dal conducente. Per i veicoli bidirezionali (ossia i veicoli con parte posteriore/anteriore non distinguibile e che possono essere guidati in entrambe le direzioni), le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X A (per i veicoli	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite

			bidirezionali).		prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X	Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero. I punti 5.1.6.2.1 e 5.1.6.2.2 del regolamento ONU n. 14 non si applicano.
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X	Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero.
Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X	Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero. Il segnale dei cicalini delle cinture di sicurezza deve essere trasmesso al sistema di guida automatizzata (ADS) e all'operatore per interventi da remoto (se del caso) come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione [inserire il riferimento una volta pubblicato].
Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X	X	
Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X	X	
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X	X	
Protezione antincastro	Regolamento (UE)	X	X	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere

anteriore	2019/2144	A (per i veicoli bidirezionali).	A (per i veicoli bidirezionali).		soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X A (per i veicoli bidirezionali).	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	X A (per i veicoli bidirezionali).	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	L'indicazione richiesta di malfunzionamento o di guasto deve essere sostituita da un segnale trasmesso al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Le prescrizioni relative al vano passeggeri non si applicano ai veicoli N senza passeggeri. Il segnale di allarme deve essere inviato all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).

Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non applicabile.	A N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.	X	Il punto "R" del conducente deve essere considerato il punto "R" del passeggero nella posizione più avanzata. Se il veicolo non ha uno sterzo o una pedaliera non si deve tenere conto della loro posizione. Se il veicolo non ha un sedile del conducente e/o un sedile di un secondo conducente queste posizioni non devono essere sottoposte a prova. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.	X	Il punto "R" del conducente deve essere considerato il punto "R" del passeggero nella posizione più avanzata. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X	
Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Urto laterale	Regolamento (UE)	N.a.	A	X	La prova di collisione sarà eseguita sul lato o sui lati

	2019/2144		N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.		secondo quanto concordato tra il costruttore e l'autorità di omologazione. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.	X	Il punto "R" del sedile del conducente deve essere considerato il punto "R" del sedile del passeggero nella posizione più avanzata. La prova dinamica di urto laterale contro un palo sarà eseguita sul lato o sui lati secondo quanto concordato tra il costruttore e l'autorità di omologazione. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	N.a.	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Per la modalità di guida totalmente automatizzata l'ADS provvede alla funzionalità.

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	X A (per i veicoli bidirezionali).	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	X A (per i veicoli bidirezionali).	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	N.a. (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	N.a. (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	
Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	
Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE)	N.a. (funzionalità gestita	N.a. (funzionalità	X (per la modalità di guida	

	2019/2144	dall'ADS).	gestita dall'ADS).	manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità che sarà gestita dell'ADS).	
Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	
Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X	Il punto 4.1.3 dell'allegato 24 non è applicabile (nessun punto R disponibile in relazione al parabrezza). Qualsiasi vetro anteriore esterno rivolto in avanti deve essere considerato un parabrezza. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita	

				dall'ADS).	
Lavacristalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	
TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO					
Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Si applicano le prescrizioni di base per il meccanismo dello sterzo (meccanico), tuttavia: - le prescrizioni applicabili al comando dello sterzo (ad esempio forze sterzanti massime) non sono applicabili; - le disposizioni relative ai guasti e le prestazioni di cui al punto 5.3 non sono pertinenti se non vi è conducente, ma la notifica di guasto dovrebbe essere comunicata (digitalmente) all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). - devono essere rispettate le disposizioni dell'allegato 6 relativo ai sistemi elettronici complessi e può rientrare nel principio di sicurezza dell'ADS. L'ADS deve provvedere ai compiti assegnati al conducente e al sistema di assistenza alla sterzata.
Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità totalmente automatizzata).	Attivazione dei freni gestiti dall'ADS in sostituzione del conducente e dei sistemi di assistenza del conducente. Ogni veicolo deve essere munito, se del caso, di: - un sistema di frenatura di servizio; - un sistema di frenatura di soccorso; - un sistema di frenatura di stazionamento; - un sistema di frenatura di rallentamento. (Per le categorie di veicoli contemplate dal regolamento ONU n. 13). Tutti gli allegati del regolamento ONU n. 13, salvo l'allegato 5 (Prescrizioni supplementari applicabili a taluni veicoli specificati nell'ADR) devono rimanere applicabili. Tutte le prestazioni generate da forza muscolare (ad esempio il freno di soccorso) devono essere sostituite da fonti alternative. (Operazione affidata all'ADS - necessità di una modalità di prova specifica). Deve essere disciplinata la questione dei guasti (il ricorso al conducente non può essere un'alternativa). Tutte le spie, gli indicatori, gli avvisi e le informazioni di cui al regolamento ONU n. 13 o n. 13-H (a seconda della categoria del veicolo) devono essere inviati all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). Se il regolamento ONU n. 13 prescrive più di un comando (ad esempio al punto 5.2.1.2.1), questo deve essere sostituito da due fonti di alimentazione indipendenti. Ad esempio, il freno di servizio e il freno di stazionamento devono essere attivati da attuatori con riserve di energia, attuatori e logica separati.

					Il principio di sicurezza dell'ADS si applica ai sistemi elettronici del sistema di frenatura (comprese le interfacce e le interazioni con qualsiasi altro sistema elettronico interessato del veicolo). L'ADS provvede ai compiti assegnati al conducente e ai sistemi di assistenza alla frenata del conducente.
Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	
Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata). (funzionalità gestita dall'ADS).	
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	N.a. (funzionalità gestita dall'ADS).	X per la modalità di guida manuale. Non applicabili per la modalità di guida totalmente automatizzata (funzionalità gestita dall'ADS).	
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Ruote di scorta e sistemi	Regolamento (UE)	A	A	X (per la modalità di guida	Nel caso di veicoli dotati di sistema di allarme marcia a

antiforatura (IF)	2019/2144			manuale). A (per la modalità totalmente automatizzata).	piatto, il segnale di allarme e il segnale di malfunzionamento del sistema di allarme marcia a piatto devono essere sostituiti da segnali trasmessi all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il segnale di allarme deve essere inviato all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il segnale di allarme deve essere inviato all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X	L'etichetta di avvertimento della velocità massima (nel veicolo) non deve essere richiesta. L'ADS non deve superare la velocità massima ammessa per gli pneumatici prescritti dal costruttore del veicolo.
Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI					
Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Modalità di prova necessaria. Oltre alle prescrizioni relative alle prove di compatibilità elettromagnetica di cui agli allegati da 4 a 22 del regolamento ONU n. 10, prima e durante le prove iniziali di compatibilità elettromagnetica deve essere seguita la procedura indicata di seguito. 1. Quando un veicolo totalmente automatizzato con un ADS è sottoposto alla prova di compatibilità elettromagnetica, le funzioni dell'ADS dovrebbero essere

					attivate e funzionare anche in modalità attiva. È tuttavia possibile osservare alcune limitazioni nel caso d'uso. Pertanto, prima di eseguire la prova di compatibilità elettromagnetica, l'autorità di omologazione deve essere consultata in merito al programma di prove per concordare la proposta relativa ai criteri di riuscita/fallimento presentata dal laboratorio per le prove di compatibilità elettromagnetica conformemente al punto 6.1.2 del regolamento ONU n. 10. Prima dell'inizio delle prove, il servizio tecnico e il costruttore devono provvedere a pianificarle precisando almeno le loro modalità, la funzione o le funzioni stimulate e osservate, il criterio o i criteri di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare. 3. Il costruttore del veicolo o dell'unità elettrica/elettronica (UEE) deve fornire le informazioni di cui all'allegato 2A o 2B del regolamento ONU n. 10. Il laboratorio per le prove di compatibilità elettromagnetica deve metterle a disposizione in allegato al verbale di prova. 4. Nel caso si ricorra a un intervento da remoto che possa incidere sul comportamento del veicolo, l'intervento da remoto dovrebbe rientrare nel piano di prove di compatibilità elettromagnetica. 5. Qualora, durante la prova iniziale, sia necessario montare blocchi di ferrite o fogli di alluminio su diversi elementi per superare le prove di compatibilità elettromagnetica, ciò dimostra che il modello di compatibilità elettromagnetica era inefficace e potenzialmente soggetto a variazioni. Pertanto le prove iniziali non possono mai essere utilizzate per un'ulteriore revisione o estensione relativa ad altri veicoli o per aggiungere/modificare UEE (unità elettroniche) al veicolo/alle unità sottoposte alla prova.
--	--	--	--	--	---

Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Le prescrizioni non si applicano, salvo che il segnale di velocità deve essere inviato all'ADS.
Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il segnale del contachilometri deve essere inviato all'ADS.
Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A per la modalità di guida totalmente automatizzata.	Modalità di prova necessaria. La gestione e la limitazione della velocità devono essere garantite dall'ADS.
Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata) (funzionalità gestita dall'ADS).	
Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	In caso di surriscaldamento di una o più parti dell'impianto di riscaldamento dell'abitacolo, la temperatura delle parti non deve superare 110°C (70°C per M ₂ e 80°C per M ₃). L'attivazione e la regolazione dell'impianto di riscaldamento possono essere gestite dall'ADS e/o dai passeggeri o dall'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Dispositivi di segnalazione	Regolamento (UE)	X	X	X	

luminosa	2019/2144				
Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Le prescrizioni devono rimanere invariate, ma in caso di malfunzionamento le informazioni devono essere inviate all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). L'attivazione delle luci è gestita dall'ADS. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni, salvo che ciò non sia incompatibile con l'uso concordato con l'autorità di omologazione.
Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il comando del tergifari deve essere gestito dall'ADS.
Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità totalmente automatizzata).	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA					
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale).	

				N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	
Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X	
Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A per la modalità di guida totalmente automatizzata. X per la modalità di guida manuale.	I dati specifici relativi all'ADS sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione.
Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione [inserire il riferimento all'atto relativo all'ADS una volta pubblicato].
Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione [inserire il riferimento all'atto relativo all'ADS una volta pubblicato].
Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/... della Commissione [inserire il riferimento all'atto relativo all'ADS una volta pubblicato].
Costruzione e caratteristiche generali del veicolo					
Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni, salvo che ciò non sia incompatibile con l'uso concordato con l'autorità di omologazione.
Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	L'ADS deve inoltre essere sottoposto a prova di manovrabilità (retromarcia). L'ADS deve provvedere ai compiti assegnati al conducente (ad esempio attivazione della retromarcia).

Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il segnale visivo del sistema di segnalazione della chiusura delle porte deve essere sostituito da un segnale trasmesso all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). La dotazione delle porte laterali munite di dispositivi di blocco deve essere a discrezione del costruttore. I comandi principali delle porte, normalmente accessibili al conducente, dovrebbero essere accessibili da un posto a sedere principale (se del caso) o essere adiacenti a ciascuna porta. L'ADS deve garantire che il veicolo possa muoversi solo se le porte sono chiuse.
Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	A	X	X	Le prescrizioni di accesso al veicolo non si applicano in assenza di cabina del veicolo.
Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	I sensori montati sul veicolo dotato di ADS che sono necessari per eseguire l'attività di guida dinamica possono essere esclusi in modo analogo ai dispositivi per i sistemi a telecamera/a monitor se soddisfano le prescrizioni generali relative ai dispositivi a telecamera/a monitor di cui al punto 6.2.2.1 del regolamento ONU n. 46. Il punto "R" del conducente citato deve essere considerato il punto "R" del passeggero nella posizione più avanzata in caso di assenza di sedile del conducente. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Sporgenze esterne delle cabine	Regolamento (UE)	A	A	A	I sensori montati sul veicolo dotato di ADS che sono

di veicoli commerciali	2019/2144				necessari per eseguire l'attività di guida dinamica possono essere esclusi in modo analogo ai dispositivi per i sistemi a telecamera/a monitor se soddisfano le prescrizioni generali relative ai dispositivi a telecamera/a monitor di cui al punto 6.2.2.1 del regolamento ONU n. 46. Il punto "R" del conducente citato deve essere considerato il punto "R" del passeggero nella posizione più avanzata in caso di assenza di sedile del conducente. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X A (per i veicoli bidirezionali).	X A (per i veicoli bidirezionali).	X	Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	
Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità totalmente automatizzata).	Pienamente applicabile. Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall'autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l'uso bidirezionale.
Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	

Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A.	A (per la modalità totalmente automatizzata). X (per la modalità di guida manuale).	La massa in ordine di marcia deve escludere la massa del conducente se a bordo non è presente un operatore. I sensori dell'ADS superiori a due metri non sono inclusi nelle dimensioni massime conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/535.
Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	L'indicazione al conducente che il dispositivo di accoppiamento meccanico è bloccato/sbloccato deve essere comunicata all'ADS e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	I veicoli totalmente automatizzati destinati al trasporto di merci pericolose non possono essere omologati.
Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità totalmente automatizzata).	Gli autobus senza tetto e i filobus non rientrano nell'ambito di applicazione. In generale, il principio di sicurezza dell'ADS deve comprendere i compiti normalmente previsti per il conducente di cui al regolamento ONU n. 107. Non si applicano le prescrizioni di cui ai punti 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 e 7.2.2.1.3 di cui all'allegato 3 del regolamento UNECE n. 107. Tutte le informazioni richieste normalmente visualizzate o notificate al conducente o le informazioni ai passeggeri in caso di emergenza devono essere trasferite all'ADS, all'operatore a bordo e all'operatore per interventi da remoto (ad esempio sistema antincendio). L'ADS deve provvedere alle porte a comando elettrico. L'ADS deve provvedere alla reazione al fuoco nell'ambito del principio di sicurezza dell'ADS (ad esempio manovra di emergenza e trasferimento in condizioni di sicurezza), alle porte sbloccate automaticamente quando ciò avviene in sicurezza. In caso di emergenza, l'ADS deve provvedere al sistema di

					illuminazione di emergenza nell'ambito del principio di sicurezza dell'ADS. Una volta attivato, il sistema di illuminazione di emergenza deve rimanere attivo per almeno 30 minuti. Questa funzione attiva deve essere visualizzata anche dall'operatore per interventi da remoto che può disattivare il sistema di illuminazione di emergenza. Durante il funzionamento dell'ADS, il sistema di abbassamento deve essere azionato automaticamente per raggiungere l'altezza richiesta. Anche il sistema di prevenzione deve rientrare nel principio di sicurezza dell'ADS per evitare che i piedi/le gambe dei passeggeri che salgono sul veicolo rimangano bloccati sotto il veicolo durante il processo di abbassamento.
Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	
Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	
PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI					
Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Modalità di prova necessaria. Il costruttore deve definire le modalità di esecuzione della prova conformemente alla giustificazione tecnica di concerto con il servizio tecnico. Per l'omologazione deve essere preso in considerazione il valore massimo misurato in modalità manuale e/o autonoma. I veicoli con livelli sonori complessivi conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138(1) con un margine di +3 dB (A) non è necessario che siano dotati di un sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS). Le prescrizioni di cui al punto 6.2.8 di detto regolamento per le bande in terzi d'ottava e le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 del medesimo regolamento per la variazione di

					frequenza di cui al punto 2.4 dello stesso regolamento ("variazione di frequenza") non si applicano a tali veicoli per determinare la necessità di un AVAS indipendentemente dal fatto che i veicoli siano guidati in modalità manuale o autonoma durante la prova. Il punto R del sedile del conducente deve essere considerato il punto R più basso dei sedili del passeggero della prima fila. Procedura di prova utilizzata/disposizione speciale da registrare nel verbale di prova.
Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti. Il sistema d'allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all'operatore per interventi da remoto.
Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.
Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida automatizzata).	Il sistema d'allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all'operatore per interventi da remoto.
Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di	Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	X (per la modalità di guida manuale).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per effettuare la procedura di prova di verifica e comunicare il

carburante specifici del veicolo				A (per la modalità di guida automatizzata).	metodo alle autorità di omologazione competenti.
Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida automatizzata).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su strada e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti. Il sistema d'allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all'operatore per interventi da remoto.
Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	A	A	X (per la modalità di guida manuale).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su strada e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.
Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	
Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X	X	
Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida automatizzata).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti. Il sistema d'allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all'operatore per interventi da remoto.
Diagnostica di bordo	Regolamento (CE)	A	A	X (per la modalità di guida	La spia di guasto (Malfunction Indicator Light, MIL)

	n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009			manuale). A (per la modalità di guida automatizzata).	richiesta deve essere sostituita da un segnale trasmesso al sistema di guida automatizzata e all'operatore per interventi da remoto (se del caso).
Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	
Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	
Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	
Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	X	X	X	
Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	N.a.	X	X	
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE					
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X	X	X	
Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858 Regolamento ONU n. 156	X	X	X	

"

(3) la parte II è così modificata:

a) Dopo il secondo paragrafo, sotto il titolo, è aggiunto il seguente paragrafo:

"Le prescrizioni relative all'installazione stabilite in una direttiva o in un regolamento nella tabella della parte I si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati a norma dei regolamenti ONU elencati nella seguente tabella."

b) La tabella è sostituita dalla seguente:

"

Voc e	Oggetto	Regolamento ONU	Serie di modifiche
B14	Sistema di allarme acustico per veicoli	138	01
G1	Livello sonoro	51 59	03 01
G13	Riciclabilità(*) (*) Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.	133	00

"

- (4) La parte III e le relative appendici da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

"PARTE III

Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale

NOTE ESPLICATIVE

alle tabelle delle appendici da 1 a 6

- X: la conformità all'atto normativo è necessaria a seconda della categoria di veicolo per la quale si chiede l'omologazione. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.
- G: nel caso di omologazioni in più fasi, deve essere accettata la conformità all'atto normativo ai sensi del quale il veicolo di base (per esempio il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale) è stato omologato. In tal caso, i sistemi del veicolo, le caratteristiche, le parti, gli accessori, i componenti e le entità tecniche indipendenti degli stessi che sono stati modificati o aggiunti dal costruttore possono essere valutati in base alle prescrizioni del veicolo di base. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.
- A: l'autorità di omologazione può accettare di concedere deroghe, totali o parziali, a condizione che il costruttore fornisca al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che il veicolo non può soddisfare tutte le prescrizioni in virtù del suo uso speciale. Il costruttore deve tuttavia adoperarsi per soddisfare i requisiti nella misura più ampia possibile, tenendo conto della proporzionalità. Tali deroghe devono essere descritte nella parte 2 del certificato di omologazione UE del veicolo e nella sezione "Osservazioni" del certificato di conformità. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁ ≤ 2 500 kg	M ₁ > 2 500 kg	M ₂	M ₃
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO					
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	G L'applicazione è limitata all'abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all'uso normale definito nell'atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M₁. Non si applica al vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente. Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di	G L'applicazione è limitata all'abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all'uso normale definito nell'atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M₁. Non si applica al vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente. Prescrizioni aggiuntive	N.a. per il vano adibito al trasporto di passeggeri o pazienti. Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all'elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni	N.a. al vano adibito al trasporto di passeggeri o pazienti. Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all'elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura – autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all'elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell'articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.	per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura – autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all'elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell'articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.	dell'articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.	dell'articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	G L'applicazione è limitata	G L'applicazione è limitata	X Applicazione limitata ai	X Applicazione limitata ai

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Le prescrizioni relative alla dissipazione di energia e ai raggi sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M_1. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all'allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.	ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Le prescrizioni relative alla dissipazione di energia e ai raggi sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M_1. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all'allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.	sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
					normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	G Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	G Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	G Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	G Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.	I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.	I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Non richiesti per i sedili posteriori.	X Non richiesti per i sedili posteriori.	X Non richiesti per i sedili posteriori.	X Non richiesti per i sedili posteriori.
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	G Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri	G Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri	IF	IF
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A14	Sicurezza dei serbatoi del	Regolamento	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
	combustibile (IF)	(UE) 2019/2144	È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.	È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.	È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.	È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	X
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	X
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	X
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	X	X
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico. I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d'urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell'integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto frontale.		

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.		
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico. I veicoli completati sulla	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d'urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell'integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto frontale. È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.		
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia, nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione. I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d'urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell'integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto laterale.	applicazione.	applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.		
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ					
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
					applicazione.	applicazione.
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G Non si terrà conto delle modifiche apportate alle finiture interne direttamente dietro il parabrezza.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
			Per tutti i vetri diversi dal	Per tutti i vetri diversi dal	Per tutti i vetri diversi	Per tutti i vetri diversi

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.	parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.	dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.	dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
B12	Lavacrystalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	G
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO					
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G Può essere un sistema di avviso di deviazione dalla corsia C2 nel caso in cui fosse applicabile al veicolo di base.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	G	G
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G Nel caso di modifiche al sistema di controllo della stabilità, anche nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, che possono incidere sul funzionamento del sistema di controllo della stabilità del veicolo di base, si deve dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile.	N.a.	N.a.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
				Ciò deve essere dimostrato da prove, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l'intervento del sistema di controllo della stabilità. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo in tali condizioni di guida rispetto alla stabilità del veicolo con un sistema di controllo della stabilità disattivato. Tutte le prove sono oggetto di un accordo tra il costruttore e il servizio tecnico.		
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	G
C11	Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	G	G
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI					
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	IF G	IF G
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X
D8	Adattamento intelligente della	Regolamento	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
	velocità	(UE) 2019/2144				
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A + G per la cabina. A per le altre parti. Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A + G per la cabina. A per le altre parti. Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A + G per la cabina. A per le altre parti. Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento	IF	IF	IF	IF

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
		(UE) 2019/2144				
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA					
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	G	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO					
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata alle porte che permettono l'accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.	G Applicazione limitata alle porte che permettono l'accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm. I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalle prescrizioni generali e relative alle prestazioni.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	G per la cabina. A per le altre parti. Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.	G per la cabina. A per le altre parti. Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	X Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.	X Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.	X Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.	X Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF G	IF G	IF G
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	A
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A	A
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G per la cabina. X per le altre parti
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI					
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840 kg.	Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840 kg.	Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840 kg.	
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di	Regolamento (CE)	G	G	G	Non rientrante nell'ambito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
	carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	n. 715/2007	In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di	In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di omologazione.	In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo	applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			omologazione.		consenso dell'autorità di homologazione.	
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.	G	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840 kg.	Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840 kg.		
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	G	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	G	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia	N.a. Si applica tuttavia	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	$M_1 \leq 2\,500\text{ kg}$	$M_1 > 2\,500\text{ kg}$	M_2	M_3
			l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.		
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE					
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X	X	X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858 Regolamento ONU n. 156	X	X	X	X

Appendice 2
Veicoli blindati

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO											
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	devono essere indicati in modo chiaro e permanente e agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.				
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
				permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.							
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
										nto.	ment o.	nto.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	A	IF	IF	IF	IF	IF	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	A	A	X	X	X	X
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
						o di applicazio ne.			o di applicazio ne.	nell'am bito di applica zione.		
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
									applicazio ne.	bito di applica zione.	mbito di appli cazio ne.	bito di applica zione.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.	Non rientran te nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.	Non rientran ti nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ											
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.	Non rientran te nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di	N.a.	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante	Non rientran	Non rientran	Non rientran

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
				applicazione.	applicazione.		applicazione.	applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nte nell'ambito di applicazione.	ante nell'ambito di applicazione.	te nell'ambito di applicazione.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
				permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.		conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.				
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
				prescrizioni.	prescrizioni.							
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
						ni.						
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	G Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	A	X I veicoli devono essere	X I veicoli devono essere	X I veicoli devono	X I veicoli devono essere	X I veicoli devono essere	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
				muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	ne.	applicazione.	di applicazione.	applicazione.
B12	Lavacrystalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	A	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
											ne.	
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO											
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	G	G	G	G	X	X	X	X
C5	Ricambi per	Regolamento (UE)	Equipaggiame	Equipaggiame	Equipaggiame	Equipaggi	Equipaggiame	Equipaggiame	Equipaggi	Equipa	Equip	Equipa

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	freni	2019/2144	nto.	nto.	nto.	amento.	nto.	nto.	amento.	ggiame nto.	aggiame nto.	ggiame nto.
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di applica zione.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	N.a.	N.a.	X	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	X	X
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientra nti nell'a mbito di applica zione.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientra nti nell'a mbito di applica zione.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
											ne.	
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
C11	Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI											
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	A Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	X	IF G	IF G	X	IF G	IF G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D4	Protezione del	Regolamento (UE)	X	X	X	X	X	X	Non	Non	Non	Non

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	veicolo dagli attacchi informatici	2019/2144							rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D8	Adattamento	Regolamento (UE)	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	Non	Non	Non	Non

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	intelligente della velocità	2019/2144							rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di	Regolamento (UE) 2019/2144	A Purché siano installati tutti i	A Purché siano installati tutti i	A Purché siano installati tutti i	A Purché siano	A Purché siano installati tutti i	A Purché siano installati tutti i	A Purché siano	A Purché siano	A Purché siano	A Purché siano

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	illuminazione della strada		dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio o a controllo elettronico.	X	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	IF	IF	IF	IF	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
									ne.	applica zione.	di appli cazio ne.	applica zione.
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA											
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
						ne.			o di applicazio ne.	nell'am bito di applica zione.	nell'a mbito di appli cazio ne.	nell'am bito di applica zione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	IF	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	A	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nte nell'am bito di applica zione.	Non rientr ante nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizio ne.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazio ne.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientr anti nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
E7	Sistemi che forniscono al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizio	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambit	Non rientra nti	Non rientr anti	Non rientran ti

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)					ne.			o di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO											
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
									ne.	applica zione.	di appli cazio ne.	applica zione.
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientra nti nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	Non rientranti nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientra nti nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambit o di applicazio ne.	Non rientra nti nell'am bito di applica zione.	Non rientra nti nell'a mbito di appli cazio ne.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	A	A	Non rientranti nell'ambit o di applicazio	Non rientra nti nell'am bito di	Non rientra nti nell'a mbito	Non rientran ti nell'am bito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
									ne.	applica zione.	di appli cazio ne.	applica zione.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	X	X	X	X
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F12	Dispositivi di accoppiamento	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	meccanico											
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	X	X	X	X
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI											
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE)	X	X	X	X	X	X	Non	Non	Non	Non

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
		n. 540/2014							rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.					
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del	Regolamento (CE) n. 715/2007	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X Su richiesta del costruttore, il regolamento	X Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	consumo di carburante e/o dell'energia elettrica		può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		to (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferiment o superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazi one può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizio ni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte	ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.					

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
						nel certificato di omologazi one del veicolo e nel certificato di conformità .						
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
											cazio ne.	
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
											cazio ne.	
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
											cazio ne.	
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE											
H1	Accesso alle informazioni	Regolamento (UE) 2018/858, articoli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	da 61 a 66 e allegato X										
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858 Regolamento ONU n. 156	X	X	X	X	X	X	X	X		

Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO		
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	G La nota G può essere applicata alle finiture interne del veicolo che non sono particolarmente interessate dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura interna del veicolo aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M₁. L'applicazione è limitata all'abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina del punto H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all'uso normale definito nell'atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M₁.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	G La nota G può essere applicata ai sedili e poggiatesta del veicolo che non sono particolarmente interessati dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura dei sedili o dei poggiatesta aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M₁. Le prescrizioni per la dissipazione di energia e i raggi relative ai sedili e ai poggiatesta sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M₁. Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo. È necessario informare il proprietario del veicolo che, per resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (o revisioni successive). I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di fornire al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono un livello adeguato di prestazioni. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all'allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS) e deve essere conforme alle disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito. 1. Definizioni 1.1. Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. 1.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni. 1.3. Per "WTORS" si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti. 2. Prescrizioni generali 2.1. Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali possono essere fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS). 2.2. Gli ancoraggi inferiori della cintura dell'occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento ONU n. 14, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull'SWC posto nella posizione di marcia designata dal costruttore. L'ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell'SWC e il pavimento del veicolo. Tale condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata conformemente al punto 3 o 4 seguente. Si applica il punto 3 o il punto 4. 3. Prove statiche a bordo del veicolo 3.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle 3.1.1. Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento ONU n. 14 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 3.2. 3.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l'SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
			interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell'SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l'SWC: 3.2.1. nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 24,5 kN; e 3.2.2 a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo. 3.2.3. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all'indietro, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 8,2 kN e 3.2.4 a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo. 4. Prove dinamiche a bordo del veicolo 4.1. L'assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto a una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all'allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito. Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16, il servizio tecnico deve controllare se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, deve essere eseguita la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento ONU n. 16. 1. Definizioni 1.1. Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. 1.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni. 1.3. Per "WTORS" si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti. 2. Prescrizioni generali 2.1. È necessario verificare la cintura dell'occupante del WTORS

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
			per garantirne la conformità al regolamento ONU n. 16, punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4. Si applica il punto 3 o il punto 4. 3. Prove statiche a bordo del veicolo 3.1. Componenti del sistema 3.1.1. Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati staticamente nel veicolo, tutti i componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tuttavia la prova dinamica di cui all'allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell'allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio usato per la prova deve rientrare nella tolleranza prevista al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16 della sua posizione reale rispetto al punto P. 3.1.2. Se il sistema di ritenuta dell'occupante del WTORS è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica nell'ambito del WTORS completo di cui al punto 3.1.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 si considerano soddisfatte. 4. Prove dinamiche a bordo del veicolo 4.1. Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati dinamicamente nel veicolo, tutte le parti componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte rispetto al sistema di ritenuta dell'occupante, se esso è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	IF Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un'omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. In quest'ultimo caso le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni nel manuale del proprietario del veicolo per il veicolo completato.
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X È ammissibile modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione, delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori, nonché il riposizionamento del serbatoio originale e dei dispositivi di controllo delle evaporazioni forniti dal costruttore del veicolo di base, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.11 del regolamento ONU n. 34 e che il servizio tecnico accerti, mediante ispezione visiva, che le prescrizioni essenziali di cui al punto 5.10 di tale regolamento siano soddisfatte. In caso di riposizionamento del serbatoio di plastica originale, non sono necessarie ulteriori prove conformemente all'allegato 5 del regolamento ONU n. 34.
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	G In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	G In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in	Regolamento (UE) 2019/2144	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
	caso d'urto		N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	G In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	G
B UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ			
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	G
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	G Non si terrà conto delle modifiche apportate alle finiture interne direttamente dietro il parabrezza.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	G N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	G
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	G
B12	Lavacristalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	G
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO		
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	G
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	G N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche o in caso di sistema di frenata modificato se il sistema di emergenza di mantenimento della corsia del veicolo di base agisce invece sul sistema di frenata.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	G N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	G Nel caso di modifiche al sistema di controllo della stabilità, anche nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, che possono incidere sul funzionamento del sistema di controllo della stabilità del veicolo di base, si deve dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò deve essere dimostrato da prove, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l'intervento del sistema di controllo della stabilità. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo in tali condizioni di guida rispetto alla stabilità del veicolo con, ove possibile, un sistema di controllo della stabilità disattivato. Tutte le prove sono oggetto di un accordo tra il costruttore e il servizio tecnico.
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	G N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
C11	Ruote di scorta e sistemi antifuoristrada (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	G
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI		
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D8	Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D16	Segnalazione di arresto di	Regolamento (UE)	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
	emergenza	2019/2144	Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	G
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA		
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	A
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO		
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE)	G

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
		2019/2144	Gli eventuali dispositivi di salita e di discesa sono considerati solo nella posizione ripiegata.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	X Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	G
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	X A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa è concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal costruttore. È consentito limitare temporaneamente il numero complessivo di passeggeri e l'uso dei normali posti a sedere in conseguenza del trasporto effettivo di sedie a rotelle e relativi utilizzatori. In tal caso, i normali posti a sedere interessati devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Ciò deve essere riportato nella parte 2 del certificato di omologazione UE e nella sezione "Osservazioni" del certificato di conformità in modo da consentire l'inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione che si trovano a bordo del veicolo. Nel manuale del proprietario del veicolo completato deve inoltre essere spiegato quanto segue: il significato di eventuali pittogrammi utilizzati per contrassegnare i posti a sedere interessati, nonché una descrizione più dettagliata delle limitazioni specifiche, se necessario.
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI		
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840 kg.
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove del consumo di CO₂/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di omologazione.
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO₂/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₁
			conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840 kg.
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	G Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	G
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE		
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV Regolamento ONU	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M₁
		n. 156	

Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale

(inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO										
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un segno con	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	un segno con un testo appropriato.	pittogramma o un segno con un testo appropriato.	un testo appropriato.	mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.				
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	one.			
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	IF	IF	IF	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	A	A	A	X	X	X	X
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le	X È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le	X È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le	X È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le	X È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			prescrizioni relative all'installazione.	relative all'installazione.	prescrizioni relative all'installazione.	relative all'installazione.	prescrizioni relative all'installazione.				
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G	X	G	G	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G	X	G	G	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G	X	G	G	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G	X	G	G	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
								one.			
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione e del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A21	Urto frontale su	Regolamento	Non	Non rientrante	G	Non rientrante	Non	Non	Non	Non	Non

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	tutta la larghezza	(UE) 2019/2144	rientrante nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione e del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.	nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante e nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.
A22	Protezione del conducente dal meccanismo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante e	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	dello sterzo in caso d'urto		applicazione.				applicazione.	nell'ambito di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A + G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					della massa in ordine di marcia.						
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	G I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione e del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A26	Urto laterale	Regolamento	Non	Non rientrante	A + G	Non rientrante	Non	Non	Non	Non	Non

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	contro un palo	(UE) 2019/2144	rientrante nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale contro un palo a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione e del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.	nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante e nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.	rientrante nell'ambito di applicazione.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A + G I veicoli	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante e	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			applicazione.		completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione e del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.		applicazione.	nell'ambito di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ										
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					soddisfare tali prescrizioni.						
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	one.			
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					prescrizioni.						
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Il materiale e delle vetture può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Il materiale delle vetture può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Il materiale delle vetture può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.	X Il materiale delle vetture può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			disappannamento del parabrezza.	nto del parabrezza.	ento del parabrezza.	to del parabrezza.	disappannamento del parabrezza.				
B12	Lavacrystalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacrystallo e tergicristallo del parabrezza.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO										
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G	G	G	G Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.	G Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.	X	X	X	X
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C6	Dispositivo di assistenza alla	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante	Non rientrante nell'ambito di	A	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante	Non rientrante	Non rientrante	Non rientrante	Non rientrante

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	frenata		nell'ambito di applicazione.	applicazione.		applicazione.	nell'ambito di applicazione.	e nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	Non rientranti e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	N.a.	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					impossibile soddisfare tali prescrizioni.						
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C11	Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	X
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI										

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientrant e nell'ambito di applicazi one.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazio ne e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	IF G	IF G	X	IF G	IF G	Non rientrant e nell'ambito di applicazi one.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientrant e nell'ambito di applicazi one.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientrant e nell'ambito di applicazi one.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrant e nell'ambito di applicazio ne.
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientrant e nell'ambito di applicazi one.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrant e nell'ambito di applicazio ne.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
								applicazioni.	ne.	ne.	ne.
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D8	Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
								one.			
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggi	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggi	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggi	Non rientrant e nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.	Non rientrante nell'ambito di applicazio ne.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			o a controllo elettronico.	a controllo elettronico.	o a controllo elettronico.	a controllo elettronico.	o a controllo elettronico.				
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	IF	IF	IF	IF	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA										
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	IF	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	A	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO										
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X Applicazione limitata alle porte che permettono l'accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.						
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	B	B	B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	del veicolo										
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	X	X	X	X
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	X	X	X	X
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	X	X	X	X	X
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito	Non rientrante nell'ambito

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
					applicazione.		applicazione.	nell'ambito di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI											
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rientrante e nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.		scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.					
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.				
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X È ammissibile modificare,	X È ammissibile modificare, senza ulteriori	X È ammissibile modificare,	X È ammissibile modificare, senza ulteriori	X È ammissibile modificare,	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di	Non rientrante nell'ambito di

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
			senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	applicazioni.	ne.	ne.	ne.
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE)	X	X	X	X	X	Non rientranti	Non rientranti nell'ambito	Non rientranti nell'ambito	Non rientranti nell'ambito

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
	emissioni	n. 595/2009						nell'ambito di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.	di applicazione.
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE										
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858,	X	X	X	X	X	X	X		

Voce	Oggetto	Atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
		allegato IV Regolamento ONU n. 156									

Appendice 5

Gru mobili

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO		
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	A Non richiesta per i veicoli conformi alle disposizioni dell'allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	A

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	A
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	A
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ		
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	A
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	A
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	A
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
B12	Lavacristalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO		
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X Sterzata del carrello ammessa
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a quattro assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di quattro assi, purché: a) siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo; e b) siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura di stazionamento, di servizio e di soccorso di cui all'atto normativo pertinente. Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
C11	Ruote di scorta e sistemi antifuoristrada (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI		
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	IF G
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X N.a. in caso di veicolo completo
D5	Tachimetro	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D8	Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	A Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	A Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE)	X

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
		2019/2144	Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA		
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	A Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO		
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE)	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
		2019/2144	
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	A
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	A
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	A
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	A Non richiesti per i veicoli conformi alle disposizioni dell'allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	A
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI		
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
			a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo</i>	<i>N₃</i>
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE		
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV Regolamento ONU n. 156	X

Appendice 6

Veicoli per trasporto eccezionale

Voce	Oggetto	Atti normativi	N ₃	O ₄
A	SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO			
A1	Finiture interne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A2	Sedili e poggiatesta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A3	Sedili di autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A4	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A5	Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	Regolamento (UE) 2019/2144	X Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A6	Cicalini delle cinture di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A7	Dispositivi di separazione	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A8	Ancoraggi di ritenuta per bambini	Regolamento (UE) 2019/2144	IF B	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
A9	Sistemi di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A10	Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A11	Protezione antincastro anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A12	Protezione antincastro posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A
A13	Protezione laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	X	A
A14	Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
A15	Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A16	Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A17	Sicurezza dell'idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A18	Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A20	Urto frontale parziale (offset)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A21	Urto frontale su tutta la larghezza	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A22	Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A23	Airbag sostitutivi	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
A24	Urto della cabina	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A25	Urto laterale	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A26	Urto laterale contro un palo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A27	Urto posteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
A28	Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112	Regolamento (UE) 2015/758	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B	UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ			
B1	Protezione di gambe e testa dei pedoni	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B2	Zona d'urto estesa della testa	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B3	Sistema di protezione frontale	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
B4	Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B5	Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B6	Sistema di informazione degli angoli morti	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B7	Rilevamento in retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B8	Campo visivo anteriore	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B9	Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B10	Vetri di sicurezza	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
				Il materiale delle vetrate può

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
				essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
B11	Sbrinamento/disappannamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
B12	Lavacristalli/tergicristalli	Regolamento (UE) 2019/2144	X I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B13	Dispositivi per la visione indiretta	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
B14	Sistemi di allarme acustico per veicoli	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C	TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO			
C1	Sterzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X Sterzata del carrello ammessa	X
C2	Avviso di deviazione dalla corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C3	Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C4	Frenatura	Regolamento (UE) 2019/2144	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché: a) siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo; e b) siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura di stazionamento, di servizio e di soccorso di cui all'atto normativo pertinente. Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.	X
C5	Ricambi per freni	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
C6	Dispositivo di assistenza alla frenata	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C7	Controllo della stabilità	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	X
C8	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C9	Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C10	Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X Gli pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 117, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h.
C11	Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
C12	Pneumatici rigenerati	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
C13	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
C14	Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A
C15	Montaggio degli pneumatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X Gli pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d'accordo con il fabbricante degli pneumatici.
C16	Ruote sostitutive	Regolamento (UE) 2019/2144	Equipaggiamento.	Equipaggiamento.
D	STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI			
D1	Segnalatore acustico	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D2	Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D3	Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme	Regolamento (UE) 2019/2144	IF G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D4	Protezione del veicolo dagli attacchi informatici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D5	Tachimetro	Regolamento (UE)	X	Non rientrante nell'ambito di

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
		2019/2144		applicazione.
D6	Contachilometri	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D7	Dispositivi di limitazione della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D8	Adattamento intelligente della velocità	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D9	Identificazione di comandi, spie e indicatori	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D10	Impianti di riscaldamento	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D11	Dispositivi di segnalazione luminosa	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D12	Dispositivi di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D13	Dispositivi catadiottrici	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D14	Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
D15	Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada	Regolamento (UE) 2019/2144	X	A Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
D16	Segnalazione di arresto di emergenza	Regolamento (UE) 2019/2144	X Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
D17	Dispositivi tergifari (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	IF	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
D18	Indicatori di cambio di marcia	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E	CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA			
E1	Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E2	Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E4	Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E5	Registratore di dati di evento	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E6	Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
E7	Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
E8	Guida in convoglio (platooning) (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
E9	Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)	Regolamento (UE) 2019/2144	Ancora nessuna prescrizione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F	COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO			
F1	Alloggiamento della targa di immatricolazione	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
F2	Retromarcia	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F3	Serrature e cerniere delle porte	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F4	Predellini, maniglie e pedane	Regolamento (UE) 2019/2144	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F5	Sporgenze esterne	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F6	Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F7	Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
F8	Dispositivi di traino	Regolamento (UE) 2019/2144	A	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F9	Parafanghi delle ruote	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F10	Dispositivi antispruzzo	Regolamento (UE) 2019/2144	X	A
F11	Masse e dimensioni	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A
F12	Dispositivi di accoppiamento meccanico	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	X
F13	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X
F14	Caratteristiche generali di costruzione degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
F15	Resistenza della sovrastruttura negli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
F16	Infiammabilità degli autobus	Regolamento (UE) 2019/2144	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI			
G1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
			regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	
G2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G3	Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G3a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G3b	Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio	Regolamento (CE) n. 595/2009	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G4	Emissioni dallo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G5	Durata delle emissioni dallo scarico	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G7	Emissioni per evaporazione	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in	Regolamento (CE) n. 715/2007	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti normativi</i>	<i>N₃</i>	<i>O₄</i>
	laboratorio			
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G10	Assenza di impianto di manipolazione	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G12	Prevenzione delle manomissioni	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
H	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE			
H1	Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo	Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X	X	X
H2	Aggiornamento del software	Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV Regolamento ONU n. 156	X	X

”.

ALLEGATO III

All'allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il seguente punto 5:

"5. Disposizioni relative all'aggiornamento del software

Il sistema di gestione degli aggiornamenti del software del costruttore e il tipo di veicolo completo devono essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento ONU n. 156."

ALLEGATO IV

Nel punto 1 dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/858, la tabella è sostituita dalla seguente:

"Categoria	Unità
M ₁	1 500
M ₂ , M ₃	0 fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 5. Per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie: 1 500 dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]
N ₁	1 500
N ₂ , N ₃	0 fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 41, paragrafo 5. Per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie: 1 500 dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]
O ₁ , O ₂	0
O ₃ , O ₄	0

_____".